TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 13

Art. 5 della legge 18 giugno 1931, n. 875

In seno ai Consigli, per la trattazione di singole materie di carattere prevalentemente tecnico o per l'amministrazione di aziende, gestioni o servizi speciali, possono essere istituite, secondo le disposizioni del regolamento generale, Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti al Consiglio generale o alle categorie previste nell'articolo 20, commi terzo e quarto. Tali Commissioni sono istituite con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati. Il decreto di istituzione determina la composizione delle Commissioni, la natura del voto dei loro membri, anche in deroga all'art. 20, e i limiti della loro competenza, in confronto di quella del Comitato di presidenza, del Consiglio generale e delle Sezioni.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-13-art-5-della-legge-18-giugno-1931-n-875

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it